



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 15/12/2023

Numero Registro Dipartimento 1182

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19465 DEL 19/12/2023

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL
COMUNE DI SAN LORENZO (RC) DAL DOTT. FRANCESCO SAVERIO ZUCCALA' IN CAPO AL
DOTT. GIOVANNI PIZZI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*;
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento *"Organizzazione – Risorse Umane"*, ad oggetto *"Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria"*;
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9"*;
- il D.D.G. n. 4890 del 5 maggio 2022, recante *"Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento "Tutela Della Salute, Servizi Socio-Sanitari"*;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii"*;
- il Regolamento Regionale nr. 12/2022 recante *"Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale"* approvato con DGR n.665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *"Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *"Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)"*;
- la D.G.R. n. 189 del 28 aprile 2023, recante *"Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva"*;
- la circolare prot. n. 196397 del 2 maggio 2023, ad oggetto: *"DGR n. 189 del 28/4/2023 recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" - Prime indicazioni operative"*;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R. n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 *"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari"* della Giunta della Regione Calabria;

- la D.G.R. n. 543 del 13 ottobre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 82 del 13 ottobre 2023 con i quali è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE con istanza datata 20 ottobre 2023, acquisita agli atti con prot. n. 462616 di pari data, il dott. Giovanni Pizzi, farmacista, ha chiesto in capo a sé medesimo il riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo (RC), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Nazionale nn. 36 - 38, già di titolarità del dott. Francesco Saverio Zuccalà in virtù di decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 1084 del 27 marzo 1969;

-CHE il dott. Francesco Saverio Zuccalà ha proposto ricorso dinnanzi la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria al fine di vedersi omologare la proposta di concordato preventivo liquidatorio, con la espressa previsione che la vendita del complesso aziendale si sarebbe dovuta effettuare prima dell'adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 163 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.);

-CHE nell'ambito della procedura concordataria N.R. Conc. Prev. 02/2019 è stata acquisita la manifestazione di interesse del dott. Giovanni Pizzi all'acquisto del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo e della titolarità della connessa azienda commerciale;

-CHE con decreto di apertura del procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F. del Tribunale di Reggio Calabria, reso all'esito della Camera di Consiglio del 14 aprile 2023, è stata avviata la procedura di vendita della farmacia, ponendo a base dell'asta la proposta del dott. Giovanni Pizzi;

-CHE all'udienza del 30 maggio 2023, verificato che alla data indicata nel decreto non sono pervenute altre proposte di acquisto della farmacia, il Tribunale ha assegnato al dott. Giovanni Pizzi: Lotto unico: complesso aziendale della Farmacia Zuccalà del dott. Zuccalà Francesco Saverio, quale complesso organizzato di beni e rapporti giuridici per l'esercizio dell'attività di farmacia;

-CHE con decreto del Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Fallimentare del 25 settembre 2023 il Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo R.G. n. 2/2019 è stato autorizzato alla stipula dell'atto definitivo di cessione d'azienda;

-CHE il giorno 17 ottobre 2023, in Bova Marina (RC), con scrittura privata di cessione di azienda autenticata nelle firme per notaio dott. Gianluca Pellicanò, Repertorio n. 2174, Raccolta n. 1586, registrato a Catanzaro in data 20 ottobre 2023 al n. 5495 Serie 1T, essendo decorso dal conseguimento della titolarità il termine previsto dall'art. 12 della legge 475/1968, il dott. Francesco Saverio Zuccalà, nella qualità di proprietario e titolare del diritto di esercizio dell'azienda-farmacia con sede in San Lorenzo (RC) alla Via Nazionale nn. 36-38, afferente la sede rurale e sussidiata della Pianta Organica del medesimo Comune, in virtù del decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 1084 del 27 marzo 1969 - con l'intervento del Commissario Giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo pendente dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione fallimentare R.G. n. 2/2019, debitamente autorizzato alla stipula con decreto del suddetto Tribunale - ha ceduto e trasferito al dott. Giovanni Pizzi, che ha accettato ed acquistato, unitamente al pieno diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale come sopra individuata, anche l'azienda commerciale che vi è connessa;

-CHE la suddetta scrittura privata di cessione di azienda è sottoposta alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo al farmacista acquirente, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990 n. 18 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE, per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Francesco Saverio Zuccalà, parte cedente della sopracitata scrittura privata di cessione di azienda, la sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo (RC) è rurale e sussidiata, per cui beneficiando dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al Decreto legislativo del 22/06/1991 n. 230;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta dell'8 novembre 2023 come evincesi dal verbale n. 3 del 08/11/2023, conservato in atti;

VISTE:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Giovanni Pizzi, attestante il conseguimento del diploma di laurea in farmacia, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, il conseguimento del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 - avendo svolto la prescritta pratica professionale biennale - nonché l'insussistenza di cause ostative allo svolgimento della carica di direttore tecnico – responsabile di farmacia;
- l'autocertificazione cumulativa conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Giovanni Pizzi, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, nonché l'insussistenza di cause ostative all'acquisizione della titolarità di sede farmaceutica previste dalla vigente normativa;
- l'autocertificazione antimafia conservata in atti, resa dal dott. Giovanni Pizzi ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, attestante che nei propri confronti e nei confronti dei prossimi congiunti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dott. Giovanni Pizzi quale parte acquirente della suddetta farmacia, di cui all'art. 5 della scrittura privata autenticata di cessione di azienda, conservata in atti, attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0124657_20231114 del 14/11/2023, relativa al dott. Giovanni Pizzi, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di San Lorenzo (RC), nonché il trasferimento della titolarità dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Nazionale nn. 36 - 38, dal dott. Francesco Saverio Zuccalà in capo al dott. Giovanni Pizzi, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0124657_20231114 del 14/11/2023, relativa al dott. Giovanni Pizzi, effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata

nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Dott. Giovanni Pizzi;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Lorenzo (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

OTELLO AMBROSIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RITA FRANCESCA SCARPELLI

(con firma digitale)